

# Polizza di Assicurazione della Responsabilità civile individuale a favore di amministratori e dirigenti di società di capitali privati



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto assicurativo: "Blue Business Guard Individual"

Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Data di ultimo aggiornamento: luglio 2019

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

## AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra, 17 cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it); e-mail: [info.italy@aig.com](mailto:info.italy@aig.com); pec: [insurance@aigeurope.postecert.it](mailto:insurance@aigeurope.postecert.it).
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

AIG Europe S.A. (AESA) ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 17 ottobre 2017 - 30 novembre 2018. AESA non ha tuttavia svolto attività assicurativa nel predetto esercizio. Tenuto conto del fatto che AIG Europe Limited (AEL) - cui facevano capo le attività britanniche trasferite ad altra società del gruppo - si è fusa per incorporazione in AESA con effetto dal 1° dicembre 2018 e quindi successivamente all'approvazione del bilancio di AESA, si ritiene di fornire l'ultima situazione patrimoniale di AEL: i dati oltre indicati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017:

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni);
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni);
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni);
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%;
- La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.aig.co.uk> (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report).

Al contratto si applica la legge Italiana.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 MILANO

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225






## Che cosa è assicurato?


L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Il presente contratto costituisce un'assicurazione "claims made" per le coperture relative alla responsabilità civile.

<b>Responsabilità civile personale</b>	<p>L'Assicuratore pagherà al terzo danneggiato per conto dell'Assicurato le Perdite Patrimoniali derivanti o conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento cagionata da un Atto illecito dell'Assicurato ed avanzata, per la prima volta durante il periodo di assicurazione o il periodo di osservazione (qualora applicabile), escluso il caso in cui l'Assicurato sia indennizzabile o sia stato indennizzato dalla Società di riferimento in virtù di un obbligo di legge o di contratto.</p>
<b>Costi di indagine</b>	<p>Costi di indagine sostenuti dall'Assicurato in seguito a un'Indagine iniziata per la prima volta durante il periodo di assicurazione o il periodo di osservazione (qualora applicabile).</p>
<b>Spese per il ripristino della reputazione</b>	<p>Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall'Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento o Indagine assicurata.</p>
<b>Coniugi, Conviventi, Legale rappresentanti ed eredi</b>	<p>Perdite patrimoniali subite dal coniuge, convivente, legale rappresentante o erede dell'Assicurato, derivanti o conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento cagionata da un Atto illecito dell'Assicurato ed avanzata per la prima volta durante il periodo di assicurazione o il periodo di osservazione (qualora applicabile).</p> <p>Dalla presente copertura è esclusa la responsabilità propria del coniuge o persona convivente dell'Assicurato nei confronti dei terzi.</p>
<b>Eredi, patrimonio e rappresentanti legali</b>	<p>Perdite patrimoniali di cui il coniuge, convivente, legale rappresentante o erede dell'Assicurato, debbano rispondere in proprio in conseguenza di qualsiasi Richiesta di risarcimento cagionata da un Atto illecito dell'Assicurato o di cui l'Assicurato debba rispondere a titolo di responsabilità civile inerente la carica assicurata avanzata ai termini dell'art. 1. per la prima volta durante il periodo di assicurazione o il periodo di periodo di osservazione (qualora applicabile).</p> <p>Dalla presente copertura è esclusa la responsabilità propria del coniuge o della persona convivente dell'Assicurato nei confronti dei terzi e della Società di riferimento.</p>
<b>Costi di difesa di emergenza</b>	<p>Costi di difesa sostenuti dall'assicurato senza la preventiva approvazione dell'assicuratore in relazione ad una richiesta di risarcimento allorquando, a causa di un'emergenza, non sia ragionevolmente possibile per l'Assicurato ottenere la previa autorizzazione scritta dall'Assicuratore. Resta inteso che tali costi non costituiscono un massimale separato.</p>

<b>Richieste di risarcimento relative ad errori nella gestione dei rapporti di lavoro</b>	L'Assicuratore pagherà al terzo danneggiato per conto dell'Assicurato le Perdite patrimoniali derivanti o conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento cagionata da un Errore nella gestione dei rapporti di lavoro dell'Assicurato avanzata a termini dell'art. 1 delle Condizioni di Polizza per la prima volta durante il periodo di assicurazione o il periodo di osservazione (qualora applicabile).
<b>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</b>	
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	
<b>Periodo di osservazione</b>	In caso di mancato rinnovo/sostituzione della polizza e in assenza di una modifica rilevante come indicate in polizza, l'assicurato avrà diritto ad un periodo di osservazione nei termini di seguito indicati: (i) 12 mesi pagando il 25% del premio annuale intero; oppure, (ii) 24 mesi pagando il 50% del premio annuale intero; oppure, (iii) 36 mesi pagando il 75% del premio annuale intero.
 <b>Che cosa non è assicurato?</b>	
<b>Le Esclusioni di seguito indicate sono applicabili a tutte le coperture assicurative</b>	
<b>Condotta</b>	L'Assicuratore non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento in relazione a qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata nei confronti dell'Assicurato in qualsiasi modo riconducibile:  (i) al conseguimento da parte dell'Assicurato di qualsiasi profitto o vantaggio personale per sé o per i propri congiunti e/o affini e/o parenti a cui lo/gli stesso/i non avessero legalmente diritto, che sia stato confermato mediante sentenza passata in giudicato, arbitrato od altro provvedimento definitivo od in seguito ad ammissione da parte dell'Assicurato;  (ii) ad azioni, errori, omissioni dolose o violazioni dolose di disposizioni legislative da parte dell'Assicurato.
<b>Fatti noti, circostanze e precedenti richieste di risarcimento</b>	(i) qualsiasi fatto o circostanza reale o presunta da cui, antecedentemente alla data di decorrenza della polizza, l'Assicurato avrebbe potuto prevedere che sarebbe derivata una Richiesta di risarcimento;  (ii) qualsiasi controversia pendente o Richiesta di risarcimento ricevuta antecedentemente alla data di decorrenza della presente polizza o che sia conseguenza diretta o indiretta o abbia ad oggetto i medesimi fatti delle stesse.
<b>Danni alla persona /Danni a cose</b>	Sono escluse dalla copertura morte, infortuni, malattia, ovvero danni, tra i quali si annoverano distruzione o perdita di uso di beni mobili ed immobili.

<b>Responsabilità amministrativo contabile</b>	Responsabilità amministrativa ed amministrativo contabile dell'assicurato.
<b>Sanzioni</b>	Perdite patrimoniali non risarcibili in base a qualsiasi embargo e/o sanzione che impedisca all'Assicuratore ed a qualsiasi società del gruppo cui appartiene l'Assicuratore di fornire copertura assicurativa e/o assumere obblighi nella misura in cui ciò costituisca violazione delle suddette sanzioni e/o embargo.
<b>RC Professionale</b>	Perdite patrimoniali derivanti dall'esercizio dell'Assicurato, di specifiche attività professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o da qualsiasi atto, errore ed omissione relativi a tali servizi o consulenze.
<b>Amministratori, dirigenti e sindaci contro Assicurato</b>	Perdite Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata nei confronti dell'Assicurato da parte di altri membri del consiglio di amministrazione, membri del collegio sindacale, membri del consiglio direttivo, direttori generali e/o da parte di altri soggetti con qualifiche analoghe presso la medesima Società di riferimento o società facenti parte del medesimo gruppo di cui fa parte la Società di riferimento.
<b>Inquinamento</b>	<p>Reale, presunta, imminente o minacciata emissione, dispersione, infiltrazione, rilascio o fuoriuscita di agenti inquinanti o qualsiasi ordine o richiesta di analisi per monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, depurare o neutralizzare agenti inquinanti.</p> <p>La presente esclusione non si applica con riferimento ai (i) costi di difesa e (ii) alle richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'assicurato da parte di un azionista della società di riferimento sia per conto proprio sia per conto della società di riferimento le quali affermino che la violazione di un dovere incombente su tale assicurato ha cagionato una perdita patrimoniale alla società di riferimento o ai suoi azionisti.</p>
Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza e alle definizioni in esse contenute.	
 <b>Ci sono limiti di copertura?</b>	
<p>L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza.</p> <p>L'assicurazione prevede limiti di indennizzo, sotto-limiti e franchigie come indicati nel certificato:</p> <p>Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.</p>	
 <b>Che obblighi ho?</b>	
<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il

	<p>Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo:  <b>AIG Europe SA</b>  <b>Financial Lines Claims</b>  <b>Piazza Vetra, 17</b>  <b>20123 Milano</b>  <b>Italia</b></p> <p>- informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.</p>
	<p>Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.          Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.          Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.          La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.</p>
<p><b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b></p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell' Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all'Art.1894 c.c.</p>
<p><b>Obblighi dell'impresa</b></p>	<p>Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.</p>
<p> <b>Quando e come devo pagare?</b></p>	
<p><b>Premio</b></p>	<p>Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato.          L'ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte.          L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.          Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C.          Il premio è interamente dovuto per l'intero periodo assicurativo e deve essere pagato all'Intermediario, cui è assegnata la polizza.</p>
<p><b>Rimborso</b></p>	<p>Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato.</p>



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p>Il periodo di assicurazione è quello indicato al punto 2 del Frontespizio di Polizza.</p> <p>In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza ed in assenza di sinistri e/o fatti o circostanze comunicate all'Assicuratore che possano generare una Richiesta di risarcimento, la polizza, di durata non inferiore ad un anno, è rinnovata automaticamente per 12 mesi pari a 365 giorni o 366 giorni in caso di anno bisestile e così successivamente.</p>
<b>Sospensione</b>	<p>Per le informazioni sulla sospensione si rimanda al DIP</p>



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<p>Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato.</p>
<b>Risoluzione</b>	<p>Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato</p>



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai soggetti che intendono assicurare la responsabilità civile individuale di amministratori e dirigenti di società di capitali privati.



### Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 22,57%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

### COME PRESENTARE RECLAMI?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:</p> <p><b>AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l'Italia</b>  <b>Servizio Reclami</b>  <b>Piazza Vetra, 17 – 20123 Milano</b>  <b>Fax 02 36 90 222</b>  <b>e-mail: servizio.reclami@aig.com</b></p> <p>Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.</p>
----------------------------------	---

<p><b>All'IVASS</b></p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito <a href="https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html">https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html</a>.</p> <p>Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: <a href="http://www.aig.lu/">http://www.aig.lu/</a>”.</p>
	<p><b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b></p>
<p><b>Arbitrato</b></p>	<p>Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana.</p>
<p><b>Mediazione</b></p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p>
<p><b>Negoziazione assistita</b></p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p><b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b></p>	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: <a href="http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm">http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm</a>), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>
<p><b>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE <u>NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</u></b></p>	